# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

**(N. 1119)**

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1978*
(V. *Stampato n.* **1981**)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**
(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**
(STAMMATI)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(DONAT - CATTIN)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 1978*

---

## Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi

---

**DISEGNO DI LEGGE**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

*Decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, pubblicato sulla* Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 30 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè del periodo previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 44, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1977, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — DONAT - CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO